

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VICOLUNGO (NO),
CASALEGGIO NOVARA (NO) E RECETTO (NO)
PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE**

L'anno Duemiladodici, il giorno del mese di, presso la sede del Comune di Vicolungo, tra:

- il Comune di Vicolungo, c.f., con sede in, Vicolungo (NO), di classe IV, legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore*,
- il Comune di Casaleggio Novara, c.f., con sede in, Casaleggio Novara (NO), di classe IV, legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore*,
- il Comune di Recetto, c.f., con sede in, Recetto (NO), di classe IV, legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore*,

premessi che:

- con d.C.C. n. del, dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune di Vicolungo ha approvato la stipulazione della presente Convenzione per la gestione associata dell'Ufficio del Segretario comunale a partire dal .../.../2012, ai sensi dell'art. 98, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, d.P.R. n. 465/1997, contestualmente autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto,
- con d.C.C. n. del, dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune di Casaleggio Novara ha approvato la stipulazione della presente Convenzione per la gestione associata dell'Ufficio del Segretario comunale a partire dal .../.../2012, ai sensi dell'art. 98, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, d.P.R. n. 465/1997, contestualmente autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto,
- con d.C.C. n. del, dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune di Recetto ha approvato la stipulazione della presente Convenzione per la gestione associata dell'Ufficio del Segretario comunale a partire dal .../.../2012, ai sensi dell'art. 98, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, d.P.R. n. 465/1997, contestualmente autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto,

si conviene e stipula quanto nel seguito, con effetto immediato dalla sottoscrizione delle parti.

Art. 1 – Oggetto e finalità

I Comuni in premessa individuati stipulano la presente Convenzione, avente ad oggetto la gestione in forma associata dell'Ufficio del Segretario comunale, prevedendo che un unico Segretario comunale svolga le proprie funzioni in tutti gli Enti, con le seguenti finalità:

- a) ottenere un significativo risparmio della relativa spesa,
- b) avviare l'integrazione amministrativa fra Enti vicini, anche alla luce delle recenti normative,

c) garantire, comunque, la piena funzionalità dell'Ufficio.

Art. 2 – Comune capo Convenzione

Il Comune di Vicolungo assume la veste di Comune capo Convenzione.

Spetta al Comune capo Convenzione l'espletamento di tutti gli atti amministrativi relativi al rapporto funzionale con il Segretario comunale, ivi comprese la nomina e revoca del Segretario comunale da parte del Sindaco.

La nomina e la revoca dovranno essere precedute dall'acquisizione del parere scritto degli altri Sindaci, da trasmettere entro dieci giorni dalla richiesta; in assenza di tale parere nei termini suddetti, il Sindaco del Comune capo Convenzione potrà procedere senza ulteriori formalità.

Qualora la revoca debba essere adottata per violazione dei doveri d'ufficio concretizzatasi presso Comune diverso dal capo Convenzione, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, d.P.R. n. 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono adottati dal Comune in cui è stata commessa la violazione stessa; la deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del Segretario viene trasmessa, entro trenta giorni, al Sindaco del Comune capo Convenzione, affinché adotti il provvedimento finale di revoca o di diniego.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C. d. A. dell'Agenzia Nazionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000 dell'Agenzia Segretari Comunali.

Art. 3 – Durata e scioglimento

La presente convenzione è da intendersi valida fino alla data del 31/07/2014.

Non è previsto il tacito rinnovo, tuttavia entro il trentesimo giorno precedente il termine naturale, la Convenzione potrà essere prorogata, con semplice concorde deliberazione in tal senso da parte dei Consigli comunali degli Enti interessati, nella quale sarà stabilito il nuovo termine.

La Convenzione potrà, altresì, essere sciolta anticipatamente per una delle seguenti cause:

- 1) scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutti i Comuni convenzionati;
- 2) recesso unilaterale di un Comune diverso dal Comune capo Convenzione, al fine di consentire al Sindaco l'esercizio della facoltà di nomina del Segretario comunale in caso di elezioni amministrative, in applicazione del d.P.R. n. 465/97, da adottare con atto deliberativo consiliare e con preavviso di almeno trenta giorni;
- 3) recesso unilaterale di un Comune diverso dal Comune capo Convenzione, in caso di nomina o revoca effettuata dal Sindaco del Comune capo Convenzione in contrasto con parere negativo espresso dal Sindaco del Comune recedente, da adottare con atto deliberativo consiliare e con preavviso di almeno trenta giorni.

Nei casi di recesso unilaterale, i Sindaci dei Comuni rimasti possono:

- a) mantenere in essere la Convenzione; in tal caso, le quote di spesa spettanti al Comune recedente vengono ripartite sugli altri Comuni in modo proporzionale alle quote stabilite con la presente Convenzione;
- b) recedere dalla Convenzione, con atto deliberativo consiliare, con preavviso di almeno trenta giorni; in tal caso, il Segretario comunale resta in servizio presso il Comune capo Convenzione.

Art. 4 – Gestione dell'Ufficio

Le prestazioni lavorative del Segretario comunale sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune, per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni e necessità degli apparati burocratici degli Enti.

Il calendario sarà stabilito in accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio; ai sensi dell'art. 19 del vigente CCNL dei Segretari comunali e provinciali, in ogni caso, i tempi di lavoro saranno correlati in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico, in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della Convenzione verranno assunte da altro Segretario in disponibilità o titolare di diversa sede, incaricato dall'Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, eventualmente previa indicazione da parte del Sindaco del Comune capo Convenzione.

Ove ritenuto necessario od opportuno, ciascuno dei Sindaci dei Comuni convenzionati può richiedere, con preavviso di almeno dieci giorni, un incontro con tutti gli altri Sindaci e con il Segretario comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente Convenzione.

Art. 5 – Rapporti finanziari ed economici

Il Comune capo Convenzione provvede all'erogazione dell'intero trattamento economico fondamentale del Segretario Comunale, così come determinato dagli artt. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001 e ss.mm.ii. (da ultimo, CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 01/03/2011), nonché al versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato, nonché alla erogazione del rimborso spese per gli spostamenti tra i Comuni convenzionati, per i quali si autorizza l'uso del mezzo proprio, dietro presentazione di nota analitica trimestrale a cura del Segretario stesso, calcolato come prodotto tra la distanza chilometrica più breve che separa i Comuni convenzionati tra i quali si è svolto lo spostamento, secondo il sito internet "Google Maps", e la quinta parte del prezzo medio corrente della Benzina "verde" nel trimestre, escludendosi, in ogni caso, il rimborso del tragitto fra Comuni convenzionati ed abitazione del Segretario.

La riscossione da parte del Comune capo Convenzione delle quote di spesa poste a carico degli altri Comuni avviene semestralmente, su presentazione di apposita nota da parte dell'Ufficio finanziario, secondo le seguenti percentuali:

- a) 50 % (cinquanta per cento) a carico del Comune di Vicolungo;
- b) 25 % (venticinque per cento) a carico del Comune di Casaleggio;
- c) 25 % (venticinque per cento) a carico del Comune di Recetto;

La quota di spettanza deve essere liquidata al Comune capo Convenzione entro i trenta giorni successivi; sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

Gli eventuali compensi riconosciuti a titolo di maggiorazione per funzioni aggiuntive conferite dai Sindaci a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale, sono ad esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico.

I diritti di segreteria per l'attività di rogito, da erogarsi nel rispetto delle vigenti norme di legge e contrattuali, sono ad esclusivo carico del Comune nel cui interesse è stata svolta l'attività.

Le missioni svolte nell'interesse di un solo Comune sono a carico dell'Ente interessato.

Per il periodo di reggenza o supplenza, al Segretario incaricato spetta un compenso in misura pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, ai sensi del C.C.I.R. del 26 giugno 2009; detto compenso e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza/reggenza, sono ripartiti tra i Comuni in base alle percentuali indicate al comma 2 del presente articolo.

Art. 6 – Classe della Convenzione

La presente Convenzione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale, è classificata in classe IV (popolazione inferiore a 3.000 abitanti), essendo la composizione demografica dei tre Comuni al 31/12/2011 la seguente:

- Vicolungo n. ... abitanti;
- Casaleggio n. ... abitanti;
- Recetto n. ... abitanti.

pertanto, in totale: n. ... (...) abitanti.

Art. 7 – Norme finali

Per quanto non previsto nella presente Convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge e del CCNL dei Segretari comunali e provinciali, le deliberazioni dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, i decreti della Unità di missione istituita con D.M. Interno 31/07/2010, i Regolamenti e Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei Consigli comunali di tutti gli Enti stipulanti, viene inviata, in copia integrale e conforme, all'Ill.mo Sig. Prefetto di Torino, presso l'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali del Piemonte.

Il Sindaco di Vicolungo _____

Il Sindaco di Casaleggio _____

Il Sindaco di Recetto _____